

127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Documenti collegati:

[127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 \(Qualità di pubblico ufficiale\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello